

Allegato A alla deliberazione C.C.
n. 19 del 19 / 11 / 2009



REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

regolamento comunale

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I - Disposizioni comuni ai mercati

- Art. 1 Classificazione dei mercati
- Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 3 Riassegnazione dei posteggi
- Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 5 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 6 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 7 Ampliamento del posteggio
- Art. 8 Gestione registro delle presenze maturate
- Art. 9 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 10 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 11 Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 12 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 13 Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 14 Assegnazione in concessione decennale nei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 16 Norme e materia di funzionamento dei mercati
- Art. 17 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 18 Durata delle concessioni
- Art. 19 Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 20 Determinazione degli orari
- Art. 21 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 22 Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 23 Ambito di applicazione

Capo II - Disposizioni concernenti i singoli mercati

- Art. 24 Mercato della domenica
- Art. 25 Mercato del martedì
- Art. 26 Posteggio isolato
- Art. 27 Mercato del sabato

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE FIERE

Capo I - Disposizioni comuni alle fiere

- Art. 28 Classificazione delle fiere
- Art. 29 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 Assegnazione posteggi in concessione decennale

- Art. 31 Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale:
Art. 32 Assegnazione temporanea dei posteggi
Art. 33 Gestione registro delle presenze maturate
Art. 34 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
Art. 35 Revoca della concessione decennale del posteggio
Art. 36 Applicabilità altre disposizioni
Art. 37 Ambito di applicazione

Capo II - Disposizioni concernenti le singole fiere

- Art. 38 Carnevale civitellese
Art. 39 Sagra del fungo prugnolo
Art. 40 Sagra della ciliegia
Art. 41 Fiera dei Santi
Art. 42 Sagra del tartufo

TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 43 Zone vietate al commercio itinerante
Art. 44 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 45 Vendite a domicilio
Art. 46 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV - SANZIONI

- Art. 47 Regime sanzionatorio
Art. 48 Devoluzione dei proventi

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Capo I
Disposizioni comuni ai mercati

Art. 1
Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
 - d) mercati saltuari, quando trattasi di iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali e di animazione dei luoghi commerciali.

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della giunta regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per "dante causa" tutti i soggetti che hanno ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato o per istituzione di un nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4.
7. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano alla mera modifica del periodo infra-annuale di validità delle concessioni.

Art. 3

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2 l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico.
5. In caso di parità fra più operatori, valgono i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di mercato riferibile al soggetto in attività;

- b) maggiore anzianità ininterrotta di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come desumibile dal Registro delle Imprese, riferita all'operatore in attività;
 - c) sorteggio.
6. L'Ufficio competente provvede a determinare ogni ulteriore modalità utile ai fini della determinazione della graduatoria, in particolare riferibile:
- a) alla predeterminazione delle notizie da rendersi mediante autocertificazione;
 - b) alla fissazione del termine, non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento con il quale è approvata la graduatoria, entro il quale dovranno pervenire le autocertificazioni o eventuali memorie da parte degli operatori interessati.
7. Gli operatori del mercato sono ordinati:
- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica in tutti gli altri casi.

Art. 4

Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
5. Nella fattispecie di cui al comma 1 le procedure di accesso si svolgono in date prefissate e precisamente:
- Ultimo mercoledì del mese di novembre
 - Ultimo mercoledì del mese di maggio
6. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per migloria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'albo pretorio del comune almeno 15 giorni prima della data prefissata.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
8. Gli spostamenti per migloria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 5

Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della

- giunta regionale n. 1368 del 1999, in caso di ulteriore parità procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intendono per dante causa tutti i soggetti che hanno ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
 3. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
 - a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
 4. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuata più di una volta nell'arco della stessa giornata.

Art. 6

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, se avvenuto ai sensi del presente articolo.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della

concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 7

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
3. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
 - a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;
 - b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;

c) rinuncia, a favore del comune, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati da prodursi contestualmente alla richiesta del subingresso.

4. Resta inteso:

a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato.

5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 8

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. n.12 del 25.06.1999, la mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 9, commi 3, 4 e 5.
3. Il registro delle presenze è aggiornato:
 - a) alle date del 31 gennaio e del 31 luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
 - b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
5. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 9

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 10

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 /1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art 11

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione

dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2. Nel caso di subingressi per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 12

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 12/1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Produttori agricoli

Art. 13

Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2% stabilita all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 12 del 1999 e per gli stessi sia stata attivata per tre volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede, fatti salvi i diritti acquisiti, alla soppressione dei posteggi medesimi riservando gli spazi resisi disponibili, nell'ordine:

- a) all'ampliamento dei posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionati, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;

- b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o alla istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche

Art. 14

Assegnazione in concessione decennale nei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della regione ma, unicamente, presso l'albo pretorio del comune, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

- c) è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

Art.15

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

- 1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, comma 1.
- 2) Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
- 3) La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Disposizioni comuni

Art.16

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, si devono svolgere entro 60 minuti dagli orari fissati dal sindaco di inizio e termine dell'esercizio dell'attività di vendita.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione del servizio polizia municipale.

4. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purchè ad un'altezza dal suolo non inferiore a due metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei mezzi autorizzati.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
9. E' consentito l'uso dei generatori di corrente fino alla realizzazione degli allacciamenti previsti nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.56 dell'8.03.2000; è vietato invece l'uso delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate.
10. Le normali giornate di mercato, concomitanti con una festività e/o fiere, vengono anticipate al giorno precedente non festivo ad eccezione dei casi in cui, su richiesta delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative, possano essere autorizzate come mercato straordinario ai sensi dell'art.1 comma 3;.
11. In caso di rinuncia alla concessione di un posteggio identificabile come box o vano in muratura, gli effetti dell'atto dismissivo si producono soltanto a partire dalla data di effettiva restituzione al comune della disponibilità del posteggio medesimo, libero da cose.

12. Al servizio di vigilanza igienico- sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'azienda U.S.L. e la polizia municipale.

13. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore fruibilità per i consumatori, è data facoltà alla polizia municipale, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:

- a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli degli assegnatari di posteggio in concessione;
- b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a), qualora uno o più operatori vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
- b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
- c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;

Art. 17

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.

2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 18

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Art. 19

Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114/1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della giunta regionale n. 12 del 1999;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Art. 21

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Resta inteso, salvo quando non sia espressamente stabilito da norme di rango superiore, che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico - sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.114/1998 ma, eventualmente, l'esercizio dell'attività.

Art. 22

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della giunta regionale n. 1368/1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

- c) I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 23

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Capo II.

Capo II

Disposizioni concernenti i singoli mercati

*Art. 24 ABROGATO CON DECRETO C.C. N. 34
DEL 2020*

Mercato della domenica

- 1. ~~Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:~~
 - ~~a) classificazione: ordinario;~~
 - ~~b) svolgimento: settimanale nella giornata di domenica;~~
 - ~~c) ubicazione: P.zza XXV Aprile, Via degli Orti, P.zza Matteotti, Via Farneti, P.zza Fratti, Via G. Garibaldi;~~
 - ~~d) superficie complessiva dell'area mq: 4.419~~
 - ~~e) superficie complessiva dei posteggi mq: 1612,4~~
 - ~~f) totale posteggi: n. 48 di cui:~~
 - ~~1) n. 43 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; nell'area di piazza Matteotti vengono individuati due spazi, non assegnabili, ma a disposizione degli operatori di vigilanza per eventuali emergenze quali cantieri ecc...;~~

ABROGATO CON DELIBERA n. 34
DEL C.C. DEL 2020

2) n. 5 ai produttori agricoli.

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi previsti è così suddiviso:

- 1) strutture fisse al suolo n. 0, superficie complessiva mq. 0;
- 2) posteggi su area scoperta n. 43, superficie complessiva mq. 1456,4;

h) le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria **Allegato A)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.25

Mercato del martedì

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: ordinario;
- b) svolgimento: settimanale nella giornata del martedì;
- c) ubicazione: P.zza XXV Aprile;
- d) superficie complessiva dell'area: mq. 1400
- e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 145
- f) totale posteggi: n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi previsti è così suddiviso:

- 1) strutture fisse al suolo n.0, superficie complessiva mq. 0;
- 2) posteggi su area scoperta n.0, superficie complessiva mq.0;

Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria **Allegato B)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.26

Posteggio isolato

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: a merceologia esclusiva del settore alimentare;
- b) specializzazione merceologica: pesce
- c) svolgimento: settimanale nella giornata di mercoledì;
- d) ubicazione: P.zza Matteotti, Cusercoli;
- e) superficie complessiva dell'area mq: 186;
- f) superficie complessiva del posteggio mq:24;
- h) totale posteggi: n. 1 posteggio isolato riservato al titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche così come riportato nella planimetria **Allegato C)**

Art. 27

Mercato del sabato

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: ordinario;
- b) svolgimento: settimanale nella giornata del sabato;
- c) ubicazione: Largo Matteotti, via D. Piolanti;
- d) superficie complessiva dell'area mq: 718;
- e) superficie complessiva dei posteggi mq: 288;
- f) totale posteggi: n. 10 di cui:
 - 1) n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con prodotti enogastronomici e/o biologici;
 - 2) n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con prodotti alimentari

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi previsti è così suddiviso:

- 1) strutture fisse al suolo n. 0, superficie complessiva mq. 0;
- 2) posteggi su area scoperta n. 10, superficie complessiva mq. 288.

Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria **Allegato D)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE FIERE

Capo I
Disposizioni comuni alle fiere

Art. 28
Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12/1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 29

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 32, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante presentazione di un progetto in cui debbono essere di norma esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) Il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.

I progetti di cui al presente comma 3, debbono pervenire al comune almeno 150 giorni prima dello svolgimento per la manifestazione.

Art. 30

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della giunta regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per "dante causa" tutti i soggetti che, hanno ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione, con avviso pubblico da esporsi all'albo pretorio del comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;
 - c) è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - c) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - d) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4.

Art. 31

Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale

1. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 28 giugno 1999.
2. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di due posteggi.

Art. 32

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di parità, gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, si intendono per dante causa tutti i soggetti che hanno ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato altro soggetto provvisto di apposita delega.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per

l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

Art. 33

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 /1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.12/1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.

Art. 34

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione,

sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
4. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.

Art.35

Revoca concessione decennale del posteggio

1. La concessione decennale per l'occupazione del posteggio è revocata alla seconda assenza ingiustificata nell'ambito di tre manifestazioni consecutive.

Art. 36

Applicabilità altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo I.
2. A parziale modifica delle disposizioni di cui all'art.16, comma 9, è ammesso l'uso dei generatori e delle bombole di gas liquido fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Art. 37

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e di cui al successivo Capo II.

Capo II

Disposizioni concernenti le singole fiere

Art.38

Carnevale Civitellese

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: fiera ordinaria
 - b) Svolgimento: ultime due domeniche di carnevale
 - c) Ubicazione: Piazza XXV Aprile, piazza Medaglie d'Oro;
 - d) Superficie complessiva dell'area: mq.4.800
 - e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 288
 - f) Totale posteggi: n.10 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetra **Allegato E)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

Art.39

Sagra del fungo prugnolo

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: fiera ordinaria

- b) Svolgimento: seconda e terza domenica del mese di maggio
- c) Ubicazione: Cusercoli-, via A. Costa, Largo Matteotti, via Piolanti, via Carini;
- d) Superficie complessiva dell'area: mq. 2.820;
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq.1.471;
- f) Totale posteggi: n.58 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e così predisposti: dal **n. 9** al **n. 20** riservati al settore alimentare; i rimanenti settore misto;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria **Allegato F)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.40

Sagra della ciliegia

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:

- a) Classificazione: fiera ordinaria
- b) Svolgimento: ultima domenica di giugno
- c) Ubicazione: Piazza Fratti, via Farneti, Piazza G. Bruno
- d) Superficie complessiva dell'area: mq.2092;
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 288;

- f) Totale posteggi: n.10 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- g) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria **Allegato G)** nella quale sono indicati:
- 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.41

Fiera dei Santi

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: fiera ordinaria
 - b) Svolgimento: 1° novembre
 - c) Ubicazione: Piazza XXV Aprile, via degli Orti, via XX Settembre, via G: Garibaldi, viale M. Partigiani, via Don Minzoni p.zza Fratti, via Farnetti, Via Mazzini, piazza Medaglie d'Oro, piazza G. Bruno, via Gramsci;
 - d) Superficie complessiva dell'area mq.13.336;
 - e) Superficie complessiva dei posteggi mq.5.837;
 - f) Totale posteggi: n.196 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di questi, n.9 (precisamente i n. **6, 35, 45, 62, 128, 139, 145, 158, 195** evidenziati

nell'allegata piantina che riporta anche le loro dimensioni) destinati ad automarket' attrezzati di dimensioni superiori a ml. 8, escluse le tende di protezione, senza distinzione merceologica; Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria **Allegato H)** nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.42

Sagra del tartufo

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera ordinaria;
 - b) svolgimento: seconda e terza domenica di novembre;
 - c) ubicazione: - Via A. Costa, Largo Matteotti, - Via Piolanti, - Via Carini;
 - d) superficie complessiva dell'area mq: 2.820;
 - e) superficie complessiva dei posteggi mq: 1756;
 - f) totale posteggi: n. 58 tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e così predisposti: dal **n. 9** al **n. 20** riservati al settore alimentare; i rimanenti settore misto;

Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria

Allegato I) nella quale sono indicati:

- 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
- 2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 43

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nel centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
 - c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali;
 - strade extraurbane secondarie;
 - strade urbane di scorrimento.

2. Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
3. L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque via abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 44

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 lett. b) della legge regionale n.12/1999, è fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo.

Art. 45

Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 46

Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo I, in particolare, gli artt. 11, 12, 20 e 21.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 47

Regime sanzionatorio

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dell'area prevista dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 15493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. N. 114/1998 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74 le violazioni all'articolo 43 - zone vietate al commercio itinerante -. Ogni altra violazione alle prescrizioni di cui al presente regolamento, quando non comporti violazioni al C. d. S., purchè il fatto non costituisca illecito penale, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 a € 258,23.
3. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in uno stesso anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le sanzioni di cui al presente titolo devono essere irrogate, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni
5. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento.

Art. 48

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento e per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati per la sua attuazione, spettano al comune di Civitella di Romagna.

